

# **IL DANNO RISARCIBILE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ODONTOIATRICA**

**Avv. Paolo Mariotti**

Convegno 19 novembre 2010

**LA RESPONSABILITÀ DELL'ODONTOIATRA  
profili giuridici medico-legali ed assicurativi**

Aula Magna - Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Università degli Studi di Milano

# **IL DANNO NON PATRIMONIALE ALLA LUCE DELLE SENTENZE N. 8827, 8828 DEL 31 MAGGIO 2003...**

- **Tutti i danni si dividono in patrimoniali e non patrimoniali;**
- **Il danno non patrimoniale ha natura omnicomprensiva;**
- **Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile nel caso di offese ai diritti della persona di rilievo costituzionale;**
- **Il danno non patrimoniale va allegato e provato.**

# ...E ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLE SEZIONI UNITI DELL'11 NOVEMBRE 2008 N. 26972, 26973, 26974,26975

- Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omnicomprensiva all'interno della quale non sono più possibili distinzioni ontologiche;
- Non esiste un danno morale autonomo e separato rispetto agli altri pregiudizi non patrimoniali;
- La tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte è definitivamente superata;
- La sofferenza morale va liquidata senza duplicazioni;
- Il danno non patrimoniale va allegato e provato.

# L'ONERE DI ALLEGAZIONE

L'onere è adempiuto quando l'attore:

- precisa la condotta negligente dell'odontoiatra;
- indica il tipo di pregiudizio patito ( danno alla vita di relazione, dolore fisico, prostrazione morale, rinunce ...);
- precisa l'ammontare del risarcimento richiesto o indica i criteri di liquidazione applicati.

# L'ONERE DELLA PROVA

- La lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento giuridico;
- la gravità della lesione e la non futilità della stessa;
- la perdita causalmente collegata alla lesione dell'interesse protetto.

# IL DANNO NON PATRIMONIALE

## prima delle Sezioni Unite del 2008

<u>Autorità giudiziaria</u>	<u>Tipologia di intervento</u>	<u>Danno non patrimoniale</u>
<u>Tribunale di Roma, 30 aprile 2007</u>	Esecuzione di cure canalari e realizzazione di protesi dentarie	- I. T. (parziale) € 3.164,21
		- I. P. 4% € 3.328, 52
		- D. M. € 5.000,00
<u>Tribunale Trani sez. I, 7 marzo 2006, n. 291</u>	Rifacimento protesi a ponte per rimediare ad edentulia del secondo premolare superiore dx	<u>danno biologico</u> comprensivo dell'invalidità temporanea totale e parziale
		<u>danno alla vita di relazione</u> consistente nell'incidenza sulla vita sociale e situazione soggettiva di frustrazione e di abbattimento morale dell'attrice conseguenza dei reiterati interventi e delle sofferenze fisiche
		<u>danno estetico</u> in considerazione del posizionamento della lesione, provocato dalla recessione gengivale
		<u>danno morale</u> per astratta configurabilità del reato di lesioni colpose
		= Liquidati complessivi € 18.000,00 (comprensivi del danno patrimoniale)

<b><u>Tribunale Roma, sez. XIII, 15 gennaio 2006</u></b>	Estrazione del terzo molare inferiore di destra (frattura della mandibola)	- I.T. € 2.000,00 (totale + parziale)
		- I.P. 10% € 7.848,00
		- D.M. € 3.282,67
<b><u>Tribunale Savona, Sezione distaccata di Albenga, 9 luglio 2005</u></b>	Terapia per ascesso odontogeno	- D.M. € 900,00 (sofferenza psichica ed il patema d'animo connesso al ripristino di un ponte complesso)
<b><u>Tribunale di Reggio Calabria, 17 giugno 2004</u></b>	Installazione protesi dentaria fissa semiarcata inferiore destra	- I. T. (parziale) € 6.020,00
		- D. M. € 3.000,00 (configurando astrattamente la lesione il reato di lesioni personali colpose)

# IL DANNO NON PATRIMONIALE dopo le Sezioni Unite del 2008

<u>Autorità giudiziaria</u>	<u>Tipologia di intervento</u>	<u>Danno non patrimoniale</u>
<u>Tribunale Salerno sez. II, 16 giugno 2010, n. 1403</u>	Interventi endodontici, applicazione di perni endocanalari, applicazione di manufatti protesici, intervento di cistectomia con apicetomia	- I.T. € 10.560,00 (totale + parziale)
		- I.P. 6% € 9.423,00
		Personalizzazione (problematica psichica di tipo depressivo-ansioso protrattasi per circa tre anni): aumento del 30% pari ad € 5.994,90
<u>Tribunale Novara, 8 giugno 2010, n. 598</u>	Avulsione dell'elemento dentario n. 38 (compromissione del nervo mandibolare sinistro)	- I.P. 2% € 2.896,40 (valore del danno standard € 2.228,00, maggiorazione del 30% pari ad € 668,40)
<u>Tribunale Novara, 8 giugno 2010, n. 597</u>	Riabilitazione di carattere impianto-protesico con applicazione di protesi mobile in metallo e resina all'arcata superiore e di protesi fissa in porcellana all'arcata inferiore	- I.T. (parziale) € 20.101,25
		- I.P. 4% arcata superiore 3% arcata inferiore € 15.885,00

<b><u>Tribunale di Milano, 13 maggio 2010</u></b>	Intervento protesico con l'applicazione di griglia mascellare destra e mini rialzo del seno mascellare sinistro	- I.T. (parziale) € 9.385,00;
		- I.P 3% € 3.182,00;
		- D.M. (1/2 del biologico totale) € 6.200,00;
<b><u>Tribunale Vicenza, 1 aprile 2010</u></b>	Trattamento endodontico e protesico incongruo	- I.T. (totale + parziale) € 1.250,00
		- aumento pari ad € 1.000,00
<b><u>Tribunale di Bologna, 18 agosto 2009</u></b>	Trattamento dentoalveolare con applicazione di apparecchi ortodontici	- I.P. 3% € 2.595,42
		- aumento di 1/3 pari ad € 865,14

# IL DANNO PATRIMONIALE

- Danno emergente;
- Lucro cessante;
- Ripetizione degli onorari: obbligazione risarcitoria o restitutoria?

# IL DANNO PATRIMONIALE EMERGENTE

Diminuzioni patrimoniali che si verificano in conseguenza dell'inadempimento e si traducono nella perdita di denaro, quali ad esempio: le spese per i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici, per i farmaci per l'acquisto di di protesi...

# IL DANNO PATRIMONIALE DA LUCRO CESSANTE

Mancata acquisizione di beni o vantaggi economici dei quali il paziente avrebbe avuto la disponibilità se non fosse intervenuto l'inadempimento del medico.

# OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

E' dovuto all'attore il risarcimento delle somme erogate per la prestazione sanitaria, pur se eseguita esattamente, in quanto l'utilità della stessa è stata inficiata dall'errata condotta successivamente tenuta dall'odontoiatra; sicché il predetto esborso si è tradotto in un danno per il paziente ed è quindi oggetto di obbligazione risarcitoria e non restitutoria.

(Trib. Reggio Calabria, 17 giugno 2004)

# OBBLIGAZIONE RESTITUTORIA

Le restituzioni a favore della parte adempiente in caso di risoluzione del contratto non ineriscono ad una obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e quando attengono a somma di denaro danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria.

(Cass. Civ. 20 agosto 1999, n. 8793 cit. Cass. Civ. 20 maggio 1997, n. 4465)

La domanda di restituzione degli importi erogati per la prestazione sanitaria costituisce domanda restitutoria, la quale non ha valenza prettamente risarcitoria, ma presuppone che sia dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e pertanto non può essere accolta se tale risoluzione non sia stata richiesta ovvero se sia stata tardivamente richiesta.

( Trib. Novara, 8 giugno 2010 n. 597

*ex plurimus*: Trib. Vicenza, 1 luglio 2010; Trib. Roma, 11 febbraio 2007; Trib. Genova 19 dicembre 2005 )

# OBBLIGAZIONE RISARCITORIA E PROFILI ASSICURATIVI

L'obbligo di restituzione di una somma di denaro, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ha sempre natura non risarcitoria; pertanto detta somma non rientra nell'oggetto del contratto assicurativo e nel rischio assicurato.

( Trib. Milano, 29 agosto 2007)